REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Novara
Sezione Lavoro

Sent. n. 24/2013 dep. il 10/6/13 cronol. n. 1096/13 repert. n. R. G. n. Scheda II Oggetto

In persona del giudice, dott. Maurizio Alzetta, ha pronunciato, all'udienza del giorno 6 marzo 2013, mediante lettura del dispositivo la seguente

Sentenza

nella causa di lavoro iscritta al RG 657/2012 e promossa da:

Oliva Vittorio, rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla Chiesa del Foro di Varese e con domicilio eletto presso l'ANIMIL, corrente in Novara, al civico 22 di C.so Cavallotti, giusta delega a margine del ricorso

- parte attrice –

contro

Demo Cesarina s.r.l., corrente in Castelletto Ticino, in persona del legale raappresentante p.t., sig. Lorenzo Bicego, rappresentata e difesa dall'avv. Luciano Codini, procuratore domiciliatario in Novara, al civico 3 di Via Dolores Bello, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso introduttivo del giudizio

- parte convenuta -

In punto a: impugnazione di licenziamento.

Svolgimento del processo e conclusioni

Con ricorso depositato il giorno 11 luglio 2012 Oliva Vittorio adìva questo Tribunale in funzione di giudice del lavoro convenendo in giudizio Demo Cesarina s.r.l. per proporre azione di annullamento del licenziamento a lui intimato in data 11.10.2011 sul presupposto della ricorrente di g.m.o. -costituito da inidoneità psico-fisica del lavoratore ex art. 5 L. 300/70. La Difesa attorea chiedeva, di accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in ricorso, che il licenziamento intimato da Demo Cesarina s.r.l. al ricorrente, con lettera raccomandata a/r 7.10.2011 ricevuta il giorno 11.10.2011, per impossibilità sopravvenuta della mansione (inidoneità fisica) è privo di giusta causa e/o giustificato motivo e quindi nullo, inefficace, o comunque invalido ed illegittimo, in quanto infondato e, dunque, in tal caso, annullarlo comunque; per l'effetto di cui al capo superiore e di quanto indicato infra e, per tutti i motivi esposti in ricorso, chiedeva di accertare e dichiarare che la retribuzione mensile globale di fatto percepita dal sig. Oliva, al momento del licenziamento, al lordo delle trattenute fiscali e/o previdenziali/assistenziali, era pari ad € 1.550,661, ovvero alla diversa maggiore o minore somma da determinarsi; per l'effetto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, condannare Demo Cesarina s.r.l., come sopra rappresentata, a reintegrare il ricorrente Oliva nel posto di lavoro precedentemente occupato alla data dell'intimato licenziamento, ovvero, in subordine, in altro posto equivalente, ovvero, in subordine, in altro posto di lavoro, anche se inferiore, con mantenimento della retribuzione contrattuale precedentemente stabilita e goduta, condannare Demo Cesarina s.r.l. al risarcimento del danno subito dal lavoratore stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva

reintegrazione ed in ogni caso non inferiore a cinque mensilità ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione; in subordine, per l'effetto di quanto indicato nei due primi capi delle conclusioni e per tutti i motivi esposti, chiedeva di condannare Demo Cesarina s.r.l. a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni nel posto di lavoro precedentemente occupato, ovvero, in subordine, in altro posto equivalente, ovvero, in ulteriore subordine, in altro posto di lavoro anche se inferiore, con il mantenimento della retribuzione contrattuale precedentemente stabilita e goduta, ovvero, in mancanza a risarcire il danno come per legge; per tutte le somme indicate *ut supra* chiedeva condannarsi la convenuta a pagare in favore del ricorrente gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dal dovuto al saldo come per legge; chiedeva inoltre di condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ovvero, in ogni caso, in ipotesi di soccombenza di esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese di lite, avuto riguardo alla qualità delle parti, al contegno anche giudiziale delle stesse.
A sostegno della domanda, la Difesa attorea deduceva, tra l'altro, che il sig. Oliva, operaio munito della specializzazione di aggiustatore meccanico di precisione ed addetto a macchine utensili ed automatiche e semiautomatiche industriali (doc. 17) aveva subìto gravi lesioni personali a seguito di un infortunio sul lavoro occorsogli il 23.4.2007, quando era dipendente della Carletti s.r.l. (docc. 1-13); -che l'INAIL, giusta provvedimento emesso in data 19.12.2007 e con decorrenza 10.11.2007, aveva costituito una rendita in favore del sig.Oliva, attribuendogli una invalidità permanente in misura del 40% (doc. 14); -che, cessata l'inabilità temporanea assoluta, il lavoratore rientrava nel posto di lavoro, ma la società Carletti ne disponeva il licenziamento in data 28.1.2008 per g.m.o. relativa a "*motivi tecnico-organizzativi*" (doc. 15); -che il ricorrente, in data 27.3.2008, era assunto dalla convenuta con contratto di lavoro a tempo determinato (doc. 16); -che detto contratto era stato stipulato, con apposizione del termine di 12 mesi decorrenti dall'1.4.2009, apposizione autorizzata dall'art. 8 comma 2 L. 223/1991, essendo il lavoratore iscritto alle liste di mobilità dal 29.1.2008 (doc. 16); -che l'assunzione del ricorrente era avvenuta mediante richiesta nominativa dalle liste del collocamento mirato disciplinato dalla L. 12.3.1999 n. 68, cui l'Oliva era iscritto a causa della disabilità, con grado superiore al 34%, riportata nell'infortunio sul lavoro suddetto (doc. 17); -che il sig. Oliva era stato assunto con mansione di "operaio generico" o comune, inquadrato nella categoria professionale e nel livello retributivo 1^ (doc. 16); -che, in base all'art. 1 del titolo II sezione quarta del CCNL per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche private e della installazione di impianti siglato in data 20.1.2008 "*i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica articolata su 7 categorie professionali e 8 livelli retributivi .. L'inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, le esemplificazioni dei profili professionali e le relative esemplificazioni indicate al successivo punto A*"; -che seguiva nel ricorso l'indicazione dei profili e delle attività professionali correlate dalla 1^ alla 3^ categoria; -che, prima dell'assunzione, il ricorrente era stato sottoposto, nell'ambito del protocollo di sorveglianza sanitaria, ad accertamento medico preventivo di idoneità preassuntiva da parte del dott. Mauro Lorenzon e ciò ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 81/2008 (doc. 28); -che la visita preassuntiva si era svolta il 17.3.2009, in occasione della quale era stata istituita la cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25 comma 1 lett. c) del

D. Lgs. 81/2008; -che alla pag. 2 di tale cartella era indicata la possibilità di assunzione del sig. Oliva con le mansioni di operaio generico (tornitore), anche se per il medesimo erano segnalati diversi fattori di rischio[1] (doc. 28); -che la visita medica preassuntiva segnalava, nella parte dedicata alla anamnesi patologica del lavoratore – a prescindere da patologica epilettica insorta nel 1983 – che il sig. Oliva aveva subìto il grave infortunio sul lavoro citato (del 23.4.2007) e le lesioni che ne erano derivate[2]; -che detta cartella segnalava che il sig. Oliva era stato riconosciuto dall'INAIL affetto da incapacità lavorativa generica nella misura globale del 55% per via di un infortunio lavorativo precedente quello del 23.4.2007, avvenuto nell'anno 1999 (doc. 28); -che, contrariamente alla prescrizione dell'art. 41 comma 6 bis D. Lgs. 81/2008, il ricorrente non riceveva la consegna, da parte del medico competente, di copia del giudizio di idoneità conseguente alla visita del 17.3.2009; -che, comunque, il ricorrente aveva iniziato a lavorare presso la Demo Cesarina s.r.l. dal giorno 1.4.2009 (cfr. docc. 19, buste paga da aprile a luglio 2009); -che, dopo 5 mesi di lavoro, il sig. Oliva era collocato in CIGO e che nel mese di novembre aveva lavorato soltanto 23 ore (doc. 19); -che la convenuta, mentre il lavoratore continuava ad essere sospeso in CIGO, trasformava[3] il contratto di lavoro subordinato instaurato in contratto a tempo indeterminato "*mantenendo invariate tutte le altre condizioni*" (doc. 20); -che il ricorrente era rimasto collocato in CIGO a zero ore ad eccezione dei mesi di gennaio (24 ore), febbraio (8 ore), aprile (112 ore), agosto (8 ore), settembre (72 ore) e novembre (64 ore), come comprovato dalla documentazione allegata (doc. 21); -che in data 5.11.2010 era stato sottoposto a visita da parte del medico competente e giudicato idoneo alla mansione di "*tornitore/addetto officina*" con le seguenti limitazioni: "*evitare MMC - movimentazione manuale dei carichi di peso superiore a 5 kg., evitare lavori alle macchine con controlli manuali*"(doc. 22); -che di tale certificato al ricorrente era stata consegnata copia; -che nell'anno 2011 il lavoratore era rimasto sospeso in CIGO senza soluzione di continuità sino alla data prevista di cessazione del provvedimento di integrazione salariale – 3.10.2011 – (doc. 23); -che in data 30.9.2011 gli era stata anticipata la convocazione per visita medica di idoneità; -che, visitato nuovamente dal dott. Lorenzon, il ricorrente era riconosciuto non idoneo permanentemente alla mansione di tornitore "*così come descritta dall'azienda*"; -che, nel certificato di idoneità del 30.9.2011, contenuto nella cartella sanitaria e di rischio, era previsto l'impiego del ricorrente con assegnazione a mansioni non implicanti "l'utilizzo dell'arto superiore sinistro e la movimentazione manuale di carichi pesanti" (doc. 28); -che nemmeno in tale occasione era stata consegnata al lavoratore copia del giudizio di idoneità; -che il ricorrente il 3.10.2011 telefonava in azienda per avere conferma della ripresa della propria attività lavorativa e che, invece, la socia, Lara Bicego, gli rispondeva di non rientrare al lavoro e di rimanere in attesa delle determinazioni da assumere in apposita consultazione sindacale programmata per il 5.10.2011; -che, in assenza di comunicazioni, il ricorrente telefonava alla convenuta e la signora Lara Bicego lo invitava a presentarsi in azienda il giorno 7.10.2011; -che in quella data, alla presenza delle socie Lara e Sabina

---

[1] Cfr. movimentazione manuale dei carichi; olii minerali/sintetici/ postura (doc. 28).

[2] Cfr. "*23.4.2007: Infortunio sul lavoro: lesione tendine flessore ulnare sinistro e lesione plesso brachiale sinistro con residua notevole ipomiotrofia ed ipoergia mano sinistra e notevole limitazione funzionale globale mano sinistra*".

[3] Come da comunicazione del 31.3.2010.

Bicego, l'amministratore, Lorenzo Bicego, gli comunicava che il rapporto presso Demo Cesarina era risolto perché non vi era più posto per il ricorrente; -che quindi il sig. Oliva era mandato a casa previo ritiro immediato del badge di ingresso; -che il ricorrente aveva quindi impugnato con telegramma in data 10.10.2011 il licenziamento a lui intimato il 7.10.2011 e ciò con richiesta di ripristino del rapporto di lavoro (doc. 25); -che in data 11.10.2011 il ricorrente riceveva lettera di licenziamento datata 7.10.2011 del seguente tenore: "*Il nostro medico competente della medicina del lavoro che ha effettuato i richiesti accertamenti ha rilevato e certificato la Sua inidoneità fisica allo svolgimento delle mansioni per le quali è stato assunto e, in genere, a mansioni di operaio addetto alla tornitura. Non potendo adibirLa proficuamente a diverse equivalenti mansioni, Le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro con effetto dal 10.10.2011. La esoneriamo dal prestare attività durante il periodo di preavviso, la cui indennità sostitutiva Le sarà corrisposta unitamente alle altre spettanze liquidatorie*" (doc. 26); -che il ricorrente, in allegato alla lettera di licenziamento, riceveva anche il certificato datato 30.9.2010 a firma del medico competente e contenente il giudizio di idoneità alla mansione specifica (cfr. cit. doc. 26); -che giusta lettera raccomandata del 4.11.2011 il ricorrente impugnava anche il licenziamento scritto (doc. 27); -che, dall'esame cartella di rischio, si verificava che Lorenzo Bicego aveva apposto la propria firma in calce al timbro della società contenente la seguente dicitura: "*Con la presente dichiariamo che la MANSIONE TORNITORE prevede l'utilizzo di macchinari CNC nei quali vengono montate prima di ogni lavorazione delle attrezzature, esempio: morsetti, utensili, ecc. Dopo di che vengono bloccati, dalle ganasce del tornio, i vari pezzi che vengono lavorati e controllati nelle diverse fasi delle lavorazioni con la strumentazione di controllo adeguata, tutte queste operazioni necessitano dell'utilizzo di entrambi gli arti superiori, se non che dalla manualità dell'operatore per le varie fasi di controllo che avvengono direttamente in macchina o sul piano di lavoro*" (doc. 28); -che il ricorrente, pur assegnato al "*reparto torneria*" non fu mai addetto solo ed esclusivamente a quella mansione di "*tornitore*" – mansione che pure aveva svolto, svolgendo, a seconda delle necessità produttive, anche altre mansioni; -che il ricorrente non aveva mai attrezzato il tornio CNC; -che in azienda il ricorrente aveva svolto mansioni di addetto alla consegna dei pezzi lavorati, di addetto a lavori vari e di aiuto del collega Bonadeo, assegnato alla "fresatura" ed al magazzino, nel controllo di approvvigionamento del materiale; -che la società convenuta, all'epoca del licenziamento, aveva in organico più di 15 dipendenti (doc. 24) e che il ricorrente percepiva la retribuzione globale di fatto pari ad € 1.550,661 (docc. 19, 21, 23). In diritto lamentava l'illegittimità del licenziamento per plurimi motivi ed in particolare per la violazione del disposto di cui all'art. 10 comma 4 della L. 68/1999 e quindi della violazione delle regole procedurali di cui all'art. 10 comma 3 della L. 68 cit.; -che il licenziamento era ingiustificato, rispetto al fatto che il lavoratore, diversamente da quanto ritenuto dalla società convenuta, non era stato assunto come tornitore, ma come operaio generico, inquadrato al 1^ livello e quindi adibito alla tornitura; -che, di conseguenza, il certificato medico di inidoneità al lavoro per l'attività di tornitore lasciava aperte le possibilità di impiego diverse da quelle oggetto dei limiti citati (evitare la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore a 5 kg. ed evitare le macchine con controlli manuali prima e poi, inidoneo alle mansioni di tornitore ed a quelle implicanti l'utilizzo dell'arto superiore sinistro e la movimentazione manuale dei carichi, da certificato

del 30.9.2011 cit.).
Demo Cesarina s.r.l. resisteva in giudizio contestando il fondamento delle pretese di parte ricorrente e chiedendo di rigettare il ricorso avversario siccome infondato e di mandare assolta la società convenuta da ogni domanda; il tutto con vittoria di spese.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'udienza del 6 marzo 2013, ritenuta istruita documentalmente, la causa era discussa e decisa come da separato dispositivo, riprodotto in calce.

Motivi della decisione

La causa è stata posta in decisione sulla questione relativa alla violazione delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori disabili.
E' pacifico in quanto incontestato ed ammesso (cfr. p. 6 comparsa di costituzione) che il ricorrente sia stato assunto in forza della convenzione in essere tra Demo Cesarina s.r.l. e Centro per l'impiego di Borgomanero, mediante richiesta nominativa dalla lista del collocamento mirato nella quale il sig. Oliva era iscritto (doc. 17 ricorrente).
La parte convenuta ha sostenuto che il ricorrente, al momento dell'assunzione, essendo idoneo alle mansioni di operaio generico (tornitore), in base al giudizio di idoneità rilasciato dal medico aziendale[4], era stato adibito nel reparto torni con le seguenti mansioni: sostituire dei particolari da lavorare sul tornio con eventuali controlli di misurazione; provvedere alla manutenzione dei torni (incluso il controllo del livello dell'olio nei torni a CN); esecuzione, per un breve periodo, del compito di archiviare i disegni di produzione.
La Difesa della convenuta, inoltre, deduceva che Demo Cesarina aveva dovuto accertare che, in ordine allo svolgimento delle mansioni suddette, molte volte erano danneggiati i pezzi e le strumentazioni per effetto di caduta a terra; -che i controlli sui livelli dell'olio erano sovente omessi e che da questo scaturiva il blocco delle macchine ed il necessario intervento di tecnici specializzati; -che il lavoratore si comportava in modo imprudente e negligente nell'esecuzione degli altri compiti a lui affidati. Tali circostanze, avuto riguardo alla natura del licenziamento, non possono ovviamente entrare nel *thema probandum* utile ai fini di causa.
Secondo la tesi di parte convenuta, il sig. Oliva, collocato in CIGO, veniva spesso in azienda per lamentare il peggioramento delle proprie condizioni di salute ed il lavoratore sosteneva che l'arto sinistro era peggiorato a tal punto che i medici gli avevano consigliato di amputarlo.
Indipendentemente dal fatto che quanto percepito dal sig. Oliva – relativamente alle proprie condizioni di salute – fosse o meno corrispondente allo stato di fatto, rimane la circostanza – certamente oggetto di prova documentale – di un mutamento nelle valutazioni operate dal medico competente, il quale, a fronte di un primo giudizio di idoneità (alla mansione di operaio generico / tornitore), esprimeva il giudizio di inidoneità permanente alla mansione di tornitore "*così come descritta dall'azienda*" (cfr. doc. in data 30.9.2011).
La Difesa di parte convenuta ha quindi chiaramente sostenuto di aver dovuto prendere atto dell'aggravamento delle condizioni del signor Oliva e quindi, a fronte dell'impossibilità di offrire allo stesso mansioni alternative, ha desunto la sussistenza delle condizioni per

[4] Cfr. doc. 22 parte ricorrente.

procedere al recesso dal rapporto di lavoro.

Si tratta, quindi, di una sopravvenuta inidoneità alle mansioni determinata da un aggravamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore.

La giurisprudenza di legittimità[5], al riguardo, ha ritenuto che "(..) *Il licenziamento dell'invalido, assunto in base alla normativa del collocamento obbligatorio, segue la disciplina normativa e contrattuale solo quando è motivato dalle comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo oggettivo, mentre, ove sia determinato dall'aggravamento dell'infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo – ai sensi dell'art. 10 comma 3 della L. n. 68 del 1999, applicabile "ratione temporis" – solo in presenza della perdita totale della capacità lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, il cui accertamento compete all'apposita commissione medica prevista dalla L. n. 104 del 1992, cui spetta altresì la verifica dell'impossibilità di reinserire, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, il disabile all'interno dell'azienda*".

Si è anche osservato che, peraltro, la speciale competenza delle commissioni di cui all'art. 4 della L. n. 104 del 1992 nella materia è sancita dall'art. 1 comma 4 della stessa L. n. 68 del 1999 sia per l'accertamento delle "*condizioni di disabilità che danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei disabili*", sia per le "*visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante*" (cfr. DPCM 13.1.2000).

L'art. 10 comma 3 della L. 68/1999 stabilisce che, ".. *Nel caso di aggravamento delle condizioni di salute o di significative variazioni dell'organizzazione del lavoro, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1 comma 4, sia incompatibile con la prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale incompatibilità sia accertata con riferimento alla variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile ha diritto alla sospensione non retribuita dal rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità persista. Durante tale periodo il lavoratore può essere impiegato in tirocinio formativo. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, integrata a norma dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 1 comma 4, della presente legge, che valuta, sentito anche l'organismo di cui all'art. 6 comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, come modificato dall'art. 6 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la predetta commissione accerti la definitiva impossibilità di inserire il disabile all'interno dell'azienda*".

Non avendo la società operato seguendo la procedura speciale di cui all'art. 10 comma 3 della L. 68/1999, il licenziamento è da ritenersi illegittimamente irrogato.

Tale ragione costituisce causa assorbente di tutte le altre doglianze sollevate dalla Difesa

[5] Cfr. Cass. 12.9.2012 n. 15269.

del ricorrente in ordine al recesso del datore di lavoro.

Trattandosi di rapporto assistito dalla tutela reale, a fronte dell'illegittimità del licenziamento, va ordinata la reintegra del ricorrente in Demo Cesarina con nel posto di lavoro e le mansioni compatibili con lo stato di invalidità accertato. In applicazione delle disposizioni di cui all'art. 18 L. 300/70 Demo Cesarina s.r.l. va condannata alla corresponsione a titolo risarcitorio al signor Oliva, in dipendenza dell'illegittimità del recesso, di una somma pari alle retribuzioni tutte calcolate sulla base mensile lorda di € 1.550,661 dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'aliunde perceptum, oltre ad accessori di legge, dal maturato al saldo.

Da ciò consegue anche la condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento a quello della reintegra effettiva.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione delle disposizioni di cui al DM 140/2012 emesso a seguito dell'abolizione del regime tariffario da parte dell'art. 9 del D.L. 1/2012 convertito nella L. 24.3.2012 n. 27.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,

accerta l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente, Oliva Vittorio, con la lettera del 7.10.2011, ricevuta il giorno 11.10.2011, e, per l'effetto, ordina a DEMO CESARINA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., di reintegrare il ricorrente suddetto nel posto di lavoro e di corrispondergli i contributi previdenziali ed assistenziali e ed una somma pari alle retribuzioni tutte (calcolate su base mensile lorda di € 1.550,661) maturate e maturande, dalla data del licenziamento all'effettiva reintegrazione dedotto l'aliunde perceptum, oltre ad accessori di legge dal maturato al saldo;

dichiara tenuta e condanna la società convenuta suddetta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite complessivamente liquidate in complessivi € 3.800,00 oltre IVA e CA.

Fissa per il deposito della sentenza il termine di giorni 60 ex art. 429 novellato dall'art. 53 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008.

Così deciso in Novara, lì 6 marzo 2013

Il Giudice
Dott. Maurizio Alzetta

IL CANCELLIERE
dr.ssa Silvia Faccenda

Depositata e pubblicata
il 10/06/13

IL CANCELLIERE
dr.ssa Silvia Faccenda